SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1926)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

di concerto col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

col Ministro della Marina Mercantile

(MANNINO)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1982

Finanziamento delle opere di straordinaria manutenzione del ponte girevole di Taranto

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 12 giugno 1955, n. 539, il Ministero dei lavori pubblici fu autorizzato a costruire un ponte girevole sul canale navigabile di Taranto e a tale scopo fu stanziata la somma di lire 400 milioni.

In meno di un anno (agosto 1957-10 gennaio 1958) la costruzione del ponte venne portata a compimento e l'opera, subito dopo il collaudo, venne iscritta dall'Intendenza di finanza di Taranto fra i beni patrimoniali indisponibili dello Stato e consegnata al Ministero della difesa, che ne avrebbe curato la gestione e la manutenzione ordinaria, ritenendosi gli interessi del transito delle navi militari di importanza prioritaria pur se il ponte presentava altresì aspetti di carattere commerciale e urbanistico, consentendo il transito anche dei veicoli civili e dei pedoni.

Venne perciò stabilito che parte della spesa per la manutenzione ordinaria e la gestione fosse a carico del comune di Taranto e parte a carico dell'Ente militare.

Il ponte in questione ha ben assolto alla sua funzione, per 20 anni, ma nel corso del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

1978 vennero riscontrati da parte dell'Ente incaricato dell'esercizio e della manutenzione gravi inconvenienti di usura dei meccanismi di apertura verso il Mar Grande ed altre anomalie.

Il comune di Taranto chiedeva perciò al Ministero dei lavori pubblici un intervento straordinario diretto ad ottenere, eventualmente, anche la costruzione di un nuovo ponte.

Il Ministero della difesa, da parte sua, faceva presente che un intervento di riparazione del ponte, eccedendo l'ordinaria manutenzione, non poteva gravare sul proprio bilancio, e rappresentava la necessità di stanziare nuovi fondi, con apposita legge, per la sua sistemazione.

Il Ministero dei lavori pubblici riteneva opportuno nominare una apposita Commissione (giusta la delibera 18 dicembre 1979, n. 7354/89) con il compito di accertare lo stato di usura e le condizioni di stabilità del ponte girevole di Taranto e di proporre, altresì, gli interventi atti a consentirne il funzionamento in condizioni di assoluta sicurezza. Al termine dei lavori, la citata Commissione concludeva con la proposta di provvedere alla riparazione del ponte, con una spesa presunta di lire 2 miliardi.

Sulla base di quanto sopra si ritiene che la realizzazione degli interventi in parola potrebbe essere affidata al Ministero dei lavori pubblici, il quale si avvarrebbe del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia ovvero dell'Ufficio del genio civile OO.MM. di Bari.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge che, all'articolo 1, autorizza detto Ministero a provvedere alla esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino ed il risanamento del ponte.

Con l'articolo 2 si è ritenuto opportuno rendere applicabile l'articolo 8 della legge 6 agosto 1974, n. 366, nella ipotesi che per l'esecuzione dei lavori venga prescelto il sistema dell'appalto-concorso.

La citata norma, infatti, dispone che il parere della Commissione giudicatrice è sostitutivo « di ogni altro parere » e consente pertanto una apprezzabile riduzione di tempi nello svolgimento della procedura.

È appena il caso di far presente che, anche con l'emanazione della cennata normativa, rimane fermo il principio stabilito dalla legge 12 giugno 1955, n. 539, in ordine alla spesa per la manutenzione ordinaria e la gestione del ponte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino ed il risanamento del ponte girevole sul canale navigabile di Taranto.

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1982.

Art. 2.

Qualora per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 il Ministero dei lavori pubblici intenda avvalersi dell'appalto-concorso, si applicherà l'articolo 8 della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Art. 3.

All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.